M

14098/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Ud. 13/02/2020 - CC

R.G.N. 28565/2019

Cron 14098

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. GABRIELE POSITANO - Rel. Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 28565-2019 proposto da:

DUCA GIUSEPPE difensore di HEBEI PRIDE SHIPPING CO LTD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato GAETANO BASILE, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

SUPERBETON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO LONGANESI CATTANI;

- controricorrente -

contro

1487/20

TERMINAL RINFUSE ITALIA SPA, SERVOLA SPA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 23975/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

Rilevato che:

con provvedimento del 3 aprile 2007 il Tribunale di Trieste aveva autorizzato, ai sensi dell'articolo 437 del codice della navigazione, Hebei Pride Shipping al deposito, nei magazzini pubblici, del carico di 63.310 t di cemento clinker, trasportato dalla Cina all'Italia, per conto di Superbeton S.p.A., nei confronti della quale vantava un credito relativo al contratto di nolo, per l'importo di 1.899.327 dollari. In considerazione del rilevante quantitativo di cemento, il Tribunale di Trieste aveva successivamente autorizzato il deposito presso due differenti siti, il terminal Servola S.p.A. di Trieste e la società Terminal Rinfuse Italia S.p.A. di Porto Marghera. Con successiva ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti il 29 maggio 2007, il Tribunale di Trieste aveva confermato il provvedimento di autorizzazione, limitatamente al quantitativo di cemento pari al valore del credito, da determinare sulla base della quotazione di mercato della merce, autorizzando Hebei Pride Shipping a vendere tale quantitativo di clinker, provvedendo alla restituzione della restante parte in favore del destinatario e proprietario, Superbeton S.p.A. I titolari dei depositi,

rispettivamente, Servola e Terminal Rinfuse Italia S.p.A, venivano nominati custodi. Il provvedimento era confermato in sede di reclamo e, nella fase di attuazione ai sensi dell'articolo 669 duodecies c.p.c, era stata disposta consulenza tecnica che aveva stabilito il prezzo corrente di mercato della merce la quale, a seguito della restituzione di parte del quantitativo già prima della vendita, non risultava sufficiente a coprire il credito vantato da Hebei;

sulla base di tali premesse, con atto di citazione del 5 giugno 2008, Hebei Pride Shipping evocava in giudizio davanti al Tribunale di Venezia Superbeton S.p.A, Servola e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. lamentando che la restituzione di parte della merce prima della vendita costituiva violazione dell'obbligo di custodia, con conseguente responsabilità ai sensi dell'articolo 67 c.p.c. Con particolare riferimento a quella depositata presso Terminal Rinfuse Italia S.p.A, la custodia era avvenuta in modo inadeguato, poiché la merce era rimasta all'aperto per lungo tempo, con conseguente deperimento per effetto degli agenti atmosferici. Inoltre, il clinker risultava confuso con altro materiale dello stesso tipo, di proprietà di Superbeton S.p.A. Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità dei due custodi, Servola S.p.A. e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. a causa della consegna della merce adottata in violazione degli obblighi di custodia e, con riferimento alla posizione di quest'ultima, accertare l'inadeguatezza delle modalità di custodia;

si costituiva Servola S.p.A. deducendo di avere restituito il materiale a Superbeton S.p.A. su richiesta di

quest'ultima società, che aveva dedotto di avere mantenuto in deposito presso il porto di Marghera materiale sufficiente a garantire il privilegio vantato da Hebei Pride Shipping. In ogni caso, l'ordinanza del 29 maggio 2007 consentiva la restituzione della merce in eccedenza rispetto alle necessità del privilegio ed il valore della stessa andava riferito alla data dell'ordinanza e non della vendita. Inoltre, sul deperimento della merce aveva avuto influenza decisiva una inondazione eccezionale che aveva interessato la città di Mestre nei giorni 25 e 26 settembre 2007. Peraltro, poiché risultava depositata merce della stessa natura, e di proprietà della medesima Superbeton S.p.A., si poteva ritenere che il privilegio fosse esteso anche a tale ulteriore materiale, attesa l'identità oggettiva e soggettiva, con ciò rendendo sufficiente la garanzia. Concludeva chiedendo la dichiarazione di corresponsabilità di Superbeton S.p.A. per avere assunto su di sé il rischio relativo al deperimento della merce;

si costituiva Terminal Rinfuse Italia S.p.A. deducendo che la consegna di 8000 tonnellate sarebbe stata autorizzata da Hebei Pride Shipping per il tramite dell'agente raccomandatario Bassani S.p.A. e che, comunque, la restituzione era intervenuta prima che l'ordinanza del 29 maggio 2007 fosse notificata il 12 giugno 2007. In ogni caso, il danno sarebbe stato imputabile esclusivamente alla inerzia di Hebei Pride Shipping nel procedere alla vendita;

si costituiva Superbeton S.p.A. rilevando che, dalla corretta interpretazione del provvedimento del 29

maggio 2007, emergeva che il Tribunale di Trieste aveva autorizzato la restituzione immediata della merce eccedente rispetto a quella necessaria per coprire il credito relativo al contratto di nolo, con valutazione da operare alla predetta data del 29 maggio 2007. In quella fase la quantità di merce copriva ampiamente il credito. In ogni caso, la responsabilità era da imputare alla inerzia di Hebei Pride Shipping nell'attivare la procedura esecutiva di vendita;

con sentenza del 27 giugno 2012, il Tribunale di Venezia accertava la responsabilità del custode Terminal Rinfuse Italia S.p.A., nei confronti di Hebei Pride Shipping, a causa della restituzione a Superbeton S.p.A. di 8000 tonnellate di cemento nel mese di giugno 2007. Nello stesso modo accertava la responsabilità del custode Servola S.p.A. per la restituzione di 25.367 tonnellate. Dichiarava anche la responsabilità concorrente di Superbeton S.p.A, unitamente al solo custode Servola S.p.A. e provvedeva sulle spese;

avverso tale sentenza proponevano autonomi atti di appello Superbeton S.p.A, Terminal Rinfuse Italia S.p.A, Servola S.p.A. e Hebei Pride Shipping. I giudizi venivano riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. e la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2017 limitava l'accoglimento all'impugnazione di Superbeton S.p.A., precisando che la domanda proposta da Servola S.p.A., nei confronti di Superbeton S.p.A., riguardava la circostanza che quest'ultima avesse assunto su di sé il rischio relativo al deperimento della merce, avendo aderito alla modalità di deposito all'aperto. Al contrario, la domanda accolta in primo grado si fondava su un

profilo diverso, mai dedotto da Servola S.p.A., e cioè quello della responsabilità extracontrattuale di Superbeton S.p.A. per non avere correttamente interpretato il provvedimento del 29 maggio 2007, chiedendo la restituzione di tutta la merce in esubero depositata presso il custode Servola S.p.A. Annullava pertanto il capo n. 3 del dispositivo della sentenza, rigettando le altre impugnazioni;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Terminal Rinfuse Italia S.p.A. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Superbeton S.p.A, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Hebei Pride Shipping;

con sentenza n. 23975 del 26 settembre 2019 questa Corte rigettava il ricorso principale e quello incidentale, compensava le spese nei rapporti tra Terminal e Superbeton, che condannava al pagamento delle spese processuali in favore di Hebei;

con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., l'avvocato Giuseppe Duca, in proprio, e Hebei Preide Shipping Co LTD, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Duca nel predetto procedimento, richiedono la correzione di errore materiale riguardo all'omessa pronunzia di distrazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. Con controricorso resiste Superbeton S.p.A. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

il professionista ricorrente deduce che, quale difensore di Hebei Pride Shipping Co Ltd, si era

dichiarato antistatario, con dichiarazione in calce al controricorso, chiedendo la distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., mentre per mera svista, nel liquidare le spese in favore della controricorrente Hebei Pride Shipping Co Ltd questa Corte non avrebbe provveduto alla distrazione delle stesse. Sulla base di tali elementi, in considerazione dell'orientamento costante della Corte di legittimità, insiste per la distrazione delle spese in sede di correzione di sentenza;

il rimedio del procedimento di correzione di errore materiale è esperibile nell'ipotesi di omessa pronunzia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore sensi dell'articolo 93 c.p.c. quando questo rappresenti una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà;

il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale, fermo restando che, concernendo la correzione, sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro (Cass. Sez. 3, n. 15346 del 12/07/2011). Nel caso di specie il ricorso è proposto dall'avvocato Giuseppe Duca, in proprio e da Hebei Preide Shipping Co LTD rappresentata dall'avvocato Giuseppe Duca, con la conseguenza che correttamente il ricorso non è stato notificato a tale ultima società;

va rammentato che l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. (Sez. L, Sentenza n. 12111 del 29/05/2014 (Rv. 630965 - 01), non ricorrendo l'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda (Cass. Sez. 2, n. 2455 del 18/07/1972);

costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'istanza istruttoria, l'eccezione o la domanda che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019) assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile;

la controricorrente in ossequio al principio di autosufficienza codificato nell'art. 366 n. 6 c.p.c. ha correttamente documentato che Hebei Pride non ha riproposto la richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria del 1 marzo 2019 e che, pertanto, secondo la controricorrente, non ricorrerebbe "l'evidenza" della svista. Ciò in quanto, la mancata riproposizione della richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria del 1 marzo 2019 di Hebei Pride porrebbe un problema di interpretazione della volontà espressa dalla parte, incidendo sul processo formativo della volontà del decidente;

il Collegio non ritiene di condividere tale impostazione, in quanto la memoria, salva l'introduzione di fatti nuovi sopravvenuti, con opportuna documentazione ed attivazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ha la diversa funzione di illustrare i motivi o le difese, articolate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese svolte nel controricorso, compresa l'invocazione di mutamenti di giurisprudenza o di sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese;

difetta, invece, la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, nel senso che non segna un momento necessario in cui ciò si debba fare;

d'altra parte, la memoria non è idonea a far venire meno una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, e in particolare a sanare eventuali vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, sostituendosi *quoad effectum* ad essi. Questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27843/2019), ha ribadito che la funzione della memoria di cui all'art. 378 c.p.c. è quella di meramente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunziati nel ricorso, e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (Cass., 25/2/2015, n. 3780; Cass., 18/12/2014, n. 26670; Cass., 23/8/2011, n. 17603; Cass., 7/4/2005, n. 7260), sicché non può al riguardo assegnarsi rilievo alla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla parte

ricorrente che, ad esempio, integri il testo di un motivo di appello asseritamente non esaminato;

pertanto, non è possibile applicare nel giudizio di legittimità la regola per cui le istanze non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni sono da ritenersi rinunziate, poiché la memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. non è deputata a precisare le conclusioni (Cass. n. 30760 del 2018 e Cass. S.U. n. 11097 del 2006);

come deve escludersi che la mancata riproposizione nella memoria di una domanda formulata con il ricorso comporti la rinuncia al ricorso medesimo, nello stesso modo la mancata riproposizione dell'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. "anche nelle conclusioni della memoria del 1 marzo 2019" non pone un problema di interpretazione della volontà espressa dalla parte, poiché ciò che rileva è il dato oggettivo dell'omessa considerazione della istanza (di distrazione delle spese di lite), ritualmente formulata nell'(originario) controricorso;

ne segue che l'istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso, come qualsiasi conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia;

ciò vale sia per l'ipotesi di decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis* o dell'art. 380-*bis.1*, sia, a maggior ragione, per il caso di – come nella specie – di pubblica udienza;

ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e va corretto il dispositivo della decisione di questa Corte con

il riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

P.T.M.

dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 23975 del 26 settembre 2019 venga corretto aggiungendo, dopo le parole "ed accessori di legge", l'inciso "da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Duca, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.".

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 in data 13 febbraio 2020.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATRONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, ...
07 LUG 2020
Il Funzionario Giudiziario